



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**LA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA  
FORMA NEL BILANCIO D’ESERCIZIO: IL  
CASO DEL LEASING**

**SUBSTANCE OVER FORM IN THE FINANCIAL  
STATEMENT: THE CASE OF THE LEASING CONTRACT**

Relatore:  
Prof. Marco Gatti

Rapporto Finale di:  
Sara Paoletti

Anno Accademico 2019/2020

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	2
<b>CAPITOLO I – IL POSTULATO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA</b>	
1.1 Principi di redazione del bilancio di esercizio.....	4
1.2 La prevalenza della sostanza sulla forma.....	7
1.3 Il mutamento dal D.Lgs. n.6/2003 al D.Lgs n.139/2015.....	10
1.4 OIC 11: la rappresentazione sostanziale .....	13
<b>CAPITOLO II – LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING</b>	
2.1 La natura del contratto di leasing.....	18
2.1.1 Il leasing operativo.....	20
2.1.2 Il leasing finanziario.....	21
2.2 Metodi di rilevazione contabile del contratto di leasing.....	22
2.3 Principi contabili internazionali: dallo IAS 17 all’IFRS 16.....	26
2.4 I profili critici nell’applicazione delle disposizioni civilistiche.....	29
<b>CONCLUSIONI</b> .....	32
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	35

## INTRODUZIONE

Il presente lavoro nasce dalla volontà di esaminare la letteratura economico-aziendale riguardante il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, focalizzando l'analisi sullo specifico contesto contabile italiano.

Il principio in esame implica che gli eventi e i fatti di gestione siano rilevati sulla base della loro sostanza economica, cioè l'essenza, la vera natura, e non sulla base degli aspetti meramente formali.

L'obiettivo della ricerca condotta consiste nell'analizzare in quale modo e in che misura tale principio sia stato recepito dall'ordinamento giuridico-contabile nazionale.

Lo studio effettuato è volto a comprendere la *ratio* alla base della normativa, attraverso un'analisi di tipo deduttivo poiché i principi dell'economia aziendale non sono né arbitrarie costruzioni né sistemi di pura convenzione.

L'elaborato, in particolare, è strutturato in due capitoli.

La prima parte della tesi vuole fornire al lettore un quadro generale degli aspetti civilistici e contabili annessi al principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Nel primo capitolo si ripercorre l'iter storico-giuridico del principio, a partire dalla sua introduzione nel nostro ordinamento sino alle recenti novità proposte dai principi contabili internazionali, per concludere con la modifica legislativa ad opera del D.Lgs. n.139/2015. Tale decreto, infatti, accende il dibattito sui limiti entro i quali derogare al presupposto della sostanza economica, privilegiando così l'aspetto giuridico delle operazioni.

A seguire, il secondo capitolo offre un approfondimento sul contratto di leasing, ritenuto caso scuola della rappresentazione sostanziale. La tematica proposta è stata lungamente discussa negli anni poiché nella realtà contabile italiana questo contratto rappresenta un'eccezione al principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Dopo un breve excursus storico, vengono presentate le principali tipologie di leasing e i rispettivi metodi di rilevazione contabile previsti.

Nell'ultima parte del capitolo sono esposte alcune riflessioni in merito alla discordanza fra la contabilizzazione eseguita in base ai principi contabili OIC e quella indicata dai principi internazionali IAS-IFRS.

Tale divergenza nella trattazione del contratto di leasing rompe il processo di armonizzazione globale finalizzato alla confrontabilità tra i bilanci, e al contempo, riduce la portata del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

# **CAPITOLO I**

## **IL POSTULATO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA**

### **1.1 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO**

Il bilancio di esercizio è il cardine dell'informativa economico-aziendale e rappresenta il documento di sintesi estrema di valori economici e finanziari di periodo del sistema di contabilità generale<sup>1</sup>.

Esso costituisce il principale strumento di conoscenza della realtà aziendale in quanto permette di determinare il risultato economico conseguito.

Dal bilancio scaturisce un potenziale informativo tale da fornire un quadro generale delle operazioni di gestione svolte a vantaggio di una molteplicità di destinatari (stakeholders). Il suo obiettivo consiste nel tutelare l'integrità del patrimonio aziendale e nel consentire la circolazione di informazioni veritiere e trasparenti sull'attività aziendale.

La normativa essenziale di riferimento per la predisposizione del bilancio di esercizio è delineata dal Codice Civile negli artt. 2423-2435 *ter*. Le norme

---

<sup>1</sup> Quagli A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, p.3

civilistiche, infatti, disciplinano anche i principi contabili i quali costituiscono una guida che definisce le modalità di rilevazione contabile, i criteri di individuazione e valutazione delle operazioni e la rappresentazione delle poste in bilancio.

Nel lessico normativo, l'espressione bilancio di esercizio designa l'insieme di quattro documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa. Il secondo comma dell'art. 2423 definisce la cosiddetta clausola generale ovvero il principio ispiratore dei principi contabili, il supremo riferimento normativo che fornisce le coordinate di massima di redazione del bilancio: *“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*.

Pertanto, gli amministratori sono tenuti a redigere un bilancio attendibile e che rifletta la realtà gestionale. La loro attività è supportata dai principi contabili che definiscono i criteri generali di valutazione delle singole poste di bilancio e fissano le regole di carattere tecnico-convenzionale per dirigere il processo di formazione del bilancio di esercizio.

A partire dalla clausola generale, sono dedotti i postulati civilistici di bilancio: una serie di regole standard di comportamento delineate dall'art.2423-*bis* del Codice Civile. Essi costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono

attenersi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio, incluse le aziende che operano in settori specialistici.<sup>2</sup>

I postulati di redazione del bilancio sono principi più specifici rispetto alla clausola generale poiché focalizzati su determinati aspetti del bilancio. Deve sempre sussistere un perfetto allineamento tra i contenuti della clausola e quelli dei principi generali e specifici. La clausola generale, infatti, deve sempre essere salvaguardata. Oltre alla rappresentazione chiara, veritiera e corretta, sono individuati i seguenti principi: la prudenza, la prospettiva di funzionamento dell'impresa, la competenza, la valutazione separata di bilancio, la continuità dei criteri di valutazione e, *last but not least*, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, la valutazione delle voci deve essere effettuata secondo il principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione delle attività.

La rilevazione e la presentazione delle poste è eseguita tenendo conto della sostanza delle operazioni o del contratto. Possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell'esercizio e si considerano proventi e oneri di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

---

<sup>2</sup> Santesso E. Sòstero U., *I principi contabili per il bilancio di esercizio: analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Egea Editore, Milano, 2016, p.11

I rischi e le perdite di esercizio vanno computate anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Con ciò, si intende, come fine ultimo, individuare il risultato di bilancio conseguito e suscettibile di distribuzione ai soci.<sup>3</sup>

Seguendo tale linea di ragionamento, gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci devono essere oggetto di separata valutazione.

È, inoltre, necessario che i criteri di valutazione non siano modificati da un esercizio all'altro, poiché si presuppone la costanza di applicazione dei criteri di valutazione.

Il Codice Civile mira a tutelare il sistema dei rapporti economici che si instaurano tra l'impresa interessata e i soggetti esterni da essa coinvolti.

La finalità è quella di evitare che una rappresentazione piegata a scopi di tipo particolare, seguendo le cosiddette "politiche di bilancio", possa condurre a un'errata informativa e, quindi, a pregiudicare la soddisfazione delle esigenze informative degli stakeholder del bilancio.<sup>4</sup>

## **1.2 LA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA**

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è disciplinato al primo comma, n. 1-bis) dell'art. 2423-bis c.c. in base al quale "*la rilevazione e la presentazione*

---

<sup>3</sup> Fiori A., *Principi contabili nazionali e internazionali*, B2 Corporate Editore, Milano, 2015, p.6

<sup>4</sup> Santesso E. Sòstero U., *I principi contabili per il bilancio di esercizio: analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Egea Editore, Milano, 2016, p.5



*delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.*

In sostanza, quando gli amministratori contabilizzano una voce del bilancio devono farlo tenendo conto degli effetti economici dell'operazione piuttosto che degli aspetti prettamente formali o normativi. La declinazione pratica del principio è, quindi, effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali.

La “forma” di un'operazione, fa riferimento alla sua configurazione giuridica. Se, invece, si vuole richiamare la “sostanza” dell'operazione, si deve tener conto del suo significato economico-aziendale.

È necessario, però, considerare che gli aspetti legali potrebbero comportare un'interpretazione eccessivamente restrittiva delle implicazioni giuridiche che li determinano. Gran parte dei fatti aziendali, infatti, sono caratterizzati da contratti regolamentati in maniera generica o generale.

All'interno di questo scenario, però, sono ricomprese operazioni complesse, quindi, non sempre si verifica un'esatta sovrapposizione tra la forma giuridica e l'essenza economica del contratto. In questi casi, è doveroso analizzare la sostanza della transazione ed è necessario avviare un ampio riesame dei contratti, al fine di individuare le caratteristiche delle obbligazioni e dei diritti sottostanti.

Tener conto della funzione economica di un bene implica che il redattore del bilancio, nel momento in cui valuta il suddetto bene, non può prescindere dalla

destinazione che è stata impressa allo stesso e dal ruolo che gli è stato assegnato nel patrimonio sociale<sup>5</sup>.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma può avere effetti rilevanti sulla valutazione degli elementi patrimoniali con conseguenti esiti sulle componenti economiche, nonché sui criteri di contabilizzazione e di rappresentazione dei valori. Ovviamente, qualora si manifesti coincidenza tra sostanza economica e forma giuridica, come nella maggioranza delle operazioni, non sussiste la problematica. L'obiettivo del legislatore resta sempre quello di garantire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Per soddisfare tale condizione è necessario il simultaneo rispetto dei principi contabili. Adottare il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma equivarrebbe a rappresentare fedelmente le informazioni riflesse in bilancio.

La sostanza economica è, dunque, l'aspetto essenziale di ogni fatto aziendale a cui il redattore di bilancio deve far riferimento. Tuttavia, il principio non copre tutte le possibili problematiche contabili con i relativi dettagli tecnici.

Ci sono alcune casistiche che potrebbero fare eccezione. Nell'ordinamento giuridico-contabile italiano, il principio della prevalenza sulla forma è un principio contingente, opera parzialmente e in ambiti circoscritti. È necessario interpretare e valutare il fatto aziendale nella sua concretezza.

---

<sup>5</sup> Quagli A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, p.27

Come afferma Gino Zappa, fondatore dell'economia aziendale: “*agiscono rettamente non coloro che si lasciano guidare da sole massime astratte, ma coloro invece che nella realtà sempre nuova sanno cogliere le circostanze prossime e differenziatrici*”<sup>6</sup>.

Il redattore del bilancio deve essere capace di cogliere le vedute d'insieme offerte dalle proposizioni generali e deve attuare un'indagine sui particolari delle operazioni da contabilizzare.

### **1.3 IL MUTAMENTO NORMATIVO DAL D.LGS. N. 6/2003 AL D.LGS. N.139/2015**

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è stato introdotto nell'ordinamento italiano attraverso il Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003 n.6, che ha provveduto alla riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative.

In tal modo, il legislatore tenta un primo inserimento alquanto moderato del principio di *substance over form* nella disciplina civilistica.

---

<sup>6</sup> Zappa G., *Il reddito di impresa - scritture doppie conti e bilanci di aziende commerciali*, Dott. Antonino Giuffrè Editore, Milano,1946, p.7

La riforma ha integrato il previgente testo dell'art. 2423-*bis* inserendo nel n.1 l'obbligo di tener conto, nella redazione del bilancio, della “*funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*”.

Così enunciata, l'espressione sembra evocare il concetto di funzione economica degli elementi patrimoniali soltanto ai fini della loro valutazione in bilancio, ovvero della scelta del metodo da ritenersi più opportuno per la quantificazione dei componenti del patrimonio dell'impresa in base alla “destinazione” ad essi assegnata dagli amministratori<sup>7</sup>.

La Relazione di accompagnamento precisa che il decreto prevede la revisione della disciplina per alcune operazioni precedentemente contabilizzate secondo gli aspetti formali dei contratti sottostanti e, successivamente, in base alla realtà economica.

Stando alla riforma, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma trova indubbia applicazione nei casi espressamente disciplinati e se ne fa ricorso anche nelle operazioni nelle quali si riscontra una sostanza economica diversa dalla forma giuridica. Il principio non trova, invece, attuazione nelle operazioni diversamente disciplinate da specifiche norme.

In tal modo, venivano recepite le indicazioni desumibili dai principi contabili internazionali nonché dalla regolamentazione comunitaria<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Bianchi S., Briolini E., Gerardi G., 2018, Prevalenza della sostanza sulla forma alla luce del nuovo OIC 11, *Amministrazione e Finanza n.4*, p.25

<sup>8</sup> OIC 1, p.1

Tuttavia, la formulazione introdotta ha generato immediatamente dei dubbi interpretativi e si è ampiamente discusso sulla portata applicativa della disposizione. Anche nella consultazione pubblica promossa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel giugno 2014, emerse la necessità di modificare la norma contenuta nell'art. 2423-*bis* del c.c., eliminando il riferimento alla voce dell'attivo o del passivo. Tale auspicio si è in seguito concretizzato.

La Direttiva 2013/34/UE, approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, è stata recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. n.139 del 18 agosto 2015<sup>9</sup>. Il legislatore nazionale, avvalendosi di quanto predisposto dalla Direttiva, ha eliminato dall'art. 2423-*bis* il previgente inciso ed ha inserito un nuovo numero 1-*bis* nell'elencazione dei principi di redazione, secondo il quale: *“la rilevazione e la presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”*.

La Relazione illustrativa specifica che la modifica disposta ha l'intento di rendere più chiaro il quadro regolatorio. Inoltre, precisa che la declinazione pratica del principio è effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali.

Il legislatore dimostra di voler riaffermare l'esistenza di un generale principio di rappresentazione sostanziale che dovrebbe orientare il redattore del bilancio unitamente agli altri principi di tenore generale.

---

<sup>9</sup> Superti Furga F., *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Aidea Editore, Roma, 2019, p. 234

Tuttavia, sia precedentemente alla Direttiva sia a posteriori, l'effettiva applicazione del principio *substance over form* non è stata specificatamente approfondita dalla dottrina economico-aziendale italiana. Anche i principi contabili nazionali sono rimasti circoscritti a certe preposizioni.

La portata del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma assume, spesso, contorni indefiniti.

#### **1.4. L'OIC 11: LA RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE**

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), sorto nel 2001, è l'ente che ha lo scopo di interpretare tecnicamente le disposizioni del legislatore italiano e di agevolare l'adozione delle regole contabili internazionali nel nostro Paese<sup>10</sup>.

La funzione dei principi OIC è definita dalla Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 139/2015, dove i principi contabili vengono qualificati come regole volte a fornire le doverose integrazioni e applicazioni.

I principi contabili emanati dall'OIC hanno assunto nel tempo maggiore valenza giuridica e, quindi, anche maggiore valenza tributaria<sup>11</sup>. Nel marzo 2017, l'OIC ha pubblicato una versione aggiornata del principio contabile nazionale OIC 11 dal titolo "*Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*". Tale pubblicazione

---

<sup>10</sup> Quagli A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, p.13

<sup>11</sup> Limido C., Tedeschi G., 2019, Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e la derivazione fiscale, *Bilancio e reddito d'impresa* n.1, Pisa, pp. 5-9

rappresenta il *framework* dei principi contabili italiani, con il quale è stata prodotta una specifica disciplina in tema di rappresentazione sostanziale delle operazioni in bilancio.

Gli effetti del nuovo principio contabile sono stati applicati retrospettivamente ai bilanci che hanno avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2018 e in data successiva<sup>12</sup>.

L'Organismo italiano di Contabilità asserisce che affinché il bilancio d'esercizio possa rispettare la clausola generale, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta degli eventi di gestione, è necessario individuare e comprendere gli aspetti sostanziali di ogni possibile fattispecie significativa.

Nella versione originaria del maggio 2005, l'OIC ha fornito un quadro d'insieme delle casistiche nelle quali si declina concretamente la rappresentazione sostanziale delle operazioni, quasi a rimarcare che il compito di tradurre spetta primariamente al legislatore.

La più recente declinazione del principio contabile, invece, è una novità nel panorama giuridico nazionale<sup>13</sup>: i primi destinatari del principio della prevalenza della sostanza sulla forma sono i redattori di bilancio e tutti gli organi deputati al controllo dei bilanci. Pertanto, il postulato riguarda, oltre che lo *standard setter*,

---

<sup>12</sup> Gavioli F., 2018, Finalità e postulati di esercizio, *Guida alla Contabilità & Bilancio, Il Sole 24 Ore*, Aquila, p.6

<sup>13</sup> Casò M., 2018, OIC 11: importanti chiarimenti in materia di rappresentazione sostanziale, di continuità aziendale e di rilevanza, *Rivista dei dottori commercialisti n.2*, p.198

anche il redattore di bilancio, che vi fa ricorso per stabilire una propria *policy* su una fattispecie non direttamente disciplinata dai principi contabili.

L'OIC 11 sottolinea che la rappresentazione delle operazioni e dei contratti comporta per il redattore di bilancio una serie di passi da seguire. La primaria, ed essenziale, attività consiste nell'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni derivanti dai termini contrattuali delle transazioni. Successivamente, è necessario provvedere al loro confronto con le disposizioni dei principi di redazione per appurare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi economici e patrimoniali.

In assenza di termini di riferimento, dovrà essere sviluppata una *accounting policy*.

Il redattore del bilancio è chiamato a considerare le opzioni normative ammesse e i trattamenti contabili previsti e sviluppati, tenendo conto delle eventuali limitazioni imposte dalla legislazione vigente. L'analisi contrattuale è essenziale per fissare l'unità elementare da contabilizzare e anche ai fini dell'aggregazione o segmentazione degli effetti sostanziali derivanti da uno o più contratti.

Se, da un lato, si vuole comprendere la difficoltà in cui potrebbe incorrere l'Organismo italiano di Contabilità nell'identificare ogni possibile casistica significativa, dall'altro si ammette la necessità di segnare un confine di



demarcazione alla discrezionalità del redattore di bilancio nello stabilire la propria politica contabile<sup>14</sup>. A tal proposito, l'OIC contraddistingue due situazioni limite. La prima è quella in cui le norme civilistiche o fiscali riguardanti specifiche fattispecie possono ritenere idonea una precisa contabilizzazione discorde da quella basata sulla sostanza economica dell'operazione. In tal caso, si devono illustrare nella Nota Integrativa gli elementi e le informazioni complementari volti ad esprimerla. Tra queste informazioni rientrano gli effetti della contabilizzazione sostanziale sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio conseguito. In tal modo, il bilancio salvaguarda i principi di chiarezza, veridicità e correttezza della rappresentazione nell'osservanza dei postulati civilistici.

La seconda limitazione che viene posta si riferisce, invece, alle norme civilistiche che prescrivono la rilevazione dell'operazione in base agli aspetti formali. In questi casi, è, comunque, permesso che la sostanza economica sia raffigurata in contabilità, ovvero si riflettono le informazioni necessarie in nota integrativa.

L'OIC 11 ha precisato che, in assenza di uno specifico OIC di riferimento o di altri applicabili in via analogica, il redattore del bilancio può richiamare i principi contabili internazionali IAS/IFRS al fine di stabilire una politica contabile adeguata. È necessario, infatti, sottolineare che il criterio alla base del principio della

---

<sup>14</sup> Bianchi S., Briolini E., Gerardi G., 2018, Prevalenza della sostanza sulla forma alla luce del nuovo OIC 11, *Amministrazione & Finanza*, p.27

prevalenza della sostanza sulla forma pervada l'intero sistema di rappresentazione contenuto nei principi di contabilità internazionali. La *substance over form* è una qualità primaria connessa alla rappresentazione fedele delle transazioni e degli altri eventi significativi.

L'evoluzione dei principi contabili muove verso il superamento dei confini nazionali. L'obiettivo di tale presupposto è quello di promuovere una standardizzazione su base globale al fine di favorire una confrontabilità tra i bilanci anche qualora si faccia riferimento a ordinamenti legali differenti.

## CAPITOLO II

### LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING

#### 2.1. LA NATURA DEL CONTRATTO DI LEASING

Il leasing è un contratto di locazione di beni mobili o immobili attraverso il quale un soggetto, denominato locatario, dietro versamento di canoni periodici, ottiene la disponibilità di beni strumentali allo svolgimento della propria attività. L'utilizzatore può divenire proprietario alla scadenza del contratto pagando una quota di riscatto al locatore. In alternativa, il bene può essere restituito o il contratto rinnovato.

L'istituto ha origini storiche molto antiche. Le prime forme di leasing appaiono in Egitto già nel terzo millennio a.C., e, successivamente, anche in Mesopotamia.

È molto più recente, invece, la sua comparsa intesa come forma moderna di finanziamento. Negli anni '50 esso comincia a diffondersi nel mondo anglosassone, in un contesto di *common law*. Negli Stati Uniti il leasing si manifesta come fonte di finanziamento alternativa rispetto alle classiche formule di prestito bancario, ideale per attuare massicci investimenti in reazione alla forte crescita economica.

La prima società di leasing in Italia risale al 1936, è nota come la Locatrice Italiana S.p.a., oggi appartenente al gruppo BNP Paribas. Ad oggi il leasing è un contratto

atipico che raffigura una delle modalità predominanti con cui le aziende ottengono l'accesso a numerosi beni, limitando contestualmente l'esposizione al rischio generata dalla proprietà dell'asset. Nel 2019 sono stati stipulati poco meno di 700.000 nuovi contratti di leasing per un valore prossimo ai 28 miliardi.<sup>1</sup>

I risultati del presente studio testimoniano la funzionalità di tale contratto.

Tutt'oggi il leasing è un'efficace alternativa all'accensione di un mutuo e produce una serie di vantaggi fiscali, assicurando flessibilità maggiore ed efficienza delle risorse finanziarie presenti all'interno del sistema aziendale.<sup>2</sup>

Tuttavia, l'inquadramento di tale operazione nell'ordinamento italiano è stata piuttosto turbolenta e ha incontrato disapprovazione da parte di molti interpreti della dottrina.

Tra i contratti di locazione si possono distinguere due macrocategorie: il leasing operativo e il leasing finanziario. La disciplina dominante non indugia nel collocare il leasing operativo nell'ambito di un ordinario rapporto di locazione<sup>3</sup>. Contrariamente, insorgono perplessità e incertezze circa l'altra forma di leasing finanziario, detta anche locazione finanziaria.

---

<sup>1</sup>Antognoli G., 2020, Numeri leasing, *Leasing Magazine n.1*, pp. 6-7

<sup>2</sup>De Nuccio E., 2015, La prevalenza della sostanza sulla forma nel contratto di leasing finanziario, *Bilancio e reddito d'impresa n.4*, Pisa, p. 28-32

<sup>3</sup>Quagli A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, p.116

### **2.1.1. Il leasing operativo**

Il leasing operativo è un contratto di locazione nel quale i rischi e benefici che discendono dalla proprietà del bene non sono oggetto di trasferimento<sup>4</sup>. L'operazione nasce da un rapporto di tipo bilaterale che intercorre tra i seguenti soggetti: il locatore e l'utilizzatore finale. Il primo è colui che conserva la proprietà del bene oggetto della locazione, funge anche da produttore e si assume la responsabilità di fornire i servizi accessori, come l'assistenza e la manutenzione ordinaria. L'utilizzatore finale è, invece, colui che si impegna a pagare periodicamente i canoni di leasing concordati. Questo tipo di contratto non prevede, di norma, la partecipazione di alcun istituto di credito.

La maggiore differenza, rispetto al leasing finanziario, è l'impossibilità di riscattare il bene al termine del contratto, il quale deve essere inevitabilmente restituito al locatore. L'impiego del leasing operativo è ottimale ai fini del godimento di beni caratterizzati da elevata standardizzazione e rapida obsolescenza. Il rischio di obsolescenza del bene, infatti, ricade interamente in capo al locatore per tutta la durata del contratto. L'utilizzatore finale può, inoltre, godere di vantaggi fiscali dovuti alla deducibilità del canone di leasing, e può disporre del bene senza danneggiare la liquidità aziendale.

---

<sup>4</sup> Quagli A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, p.117

La contabilizzazione delle operazioni di leasing operativo non presenta specifiche difficoltà e non trova una particolare disciplina tra le norme civilistiche.

### **2.1.2. Il leasing finanziario**

Il leasing finanziario provoca il trasferimento dei rischi e benefici che discendono dalla proprietà del bene, la quale rimane in capo al locatore, con facoltà del locatario di diventare proprietario del bene al termine del contratto attraverso l'esercizio dell'opzione di acquisto<sup>5</sup>. La caratteristica fondamentale del leasing finanziario è quella di facilitare il locatario nel reperimento di fonti di finanziamento ma, al contempo, è un'operazione volta all'acquisizione del fattore.

Questa tipologia di contratto dà vita ad un rapporto di tipo trilaterale. I tre soggetti coinvolti sono: il fornitore, ovvero il soggetto che produce il bene, la società di leasing che acquista il bene dal produttore per poi metterlo a disposizione di un terzo soggetto, l'utilizzatore finale.

Il locatario ottiene benefici economici derivanti dall'uso del bene locato per la maggior parte della sua vita utile. In cambio, esso deve pagare al concedente il maxi-canone, i canoni periodici di importo costante e il prezzo finale di riscatto.

Il locatore non è gravato dal rischio di obsolescenza in quanto, se alla scadenza del contratto il locatario non dovesse riscattare il bene, egli avrà già recuperato il valore

---

<sup>5</sup> Santesso E. Sòstero U., *I principi contabili per il bilancio di esercizio: analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Egea, Milano, 2016, p. 316

totale del bene tramite l'incasso dei canoni. Ciò si verifica perché la durata del contratto di locazione copre la maggior parte della vita utile del bene.

Questo istituto è notevolmente conveniente per il locatario che ne trae diversi benefici. *In primis* ha potere contrattuale maggiore verso il produttore perché il rapporto è gestito dalla società di leasing. Al contempo, il leasing evita problemi di fiducia da parte del produttore del bene, il quale si interfaccia direttamente con l'intermediario. Il locatario, inoltre, ottiene un risparmio fiscale maggiore rispetto all'acquisto diretto.

Per molte ragioni, quindi, la locazione finanziaria è il contratto di leasing più diffuso e utilizzato.

## **2.2. METODI DI RILEVAZIONE CONTABILE DEL CONTRATTO DI LEASING**

Una delle questioni contabili che negli anni ha suscitato grande interesse è la contabilizzazione del leasing finanziario ai fini di una corretta rappresentazione in bilancio.<sup>6</sup> Le operazioni di leasing finanziario possono essere contabilizzate attraverso due differenti modelli: il metodo patrimoniale o il metodo finanziario.

Facendo ricorso al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una rappresentazione chiara, veritiera e corretta richiederebbe di contabilizzare i beni in

---

<sup>6</sup> Limido C., Tedeschi G., 2019, Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e la derivazione fiscale, *Reddito d'Impresa n.1* p. 5-9

leasing secondo il metodo finanziario. Questo criterio prevede che il bene sia iscritto nello stato patrimoniale dell'azienda utilizzatrice a fronte di un debito di finanziamento verso la società intermediaria di leasing. Il versamento dei canoni viene contabilizzato come rimborso per quote di tale debito comprensive di interessi, e il bene sarebbe ammortizzato.

In base al suddetto criterio, il locatario rileva la locazione in bilancio come se avesse contratto un finanziamento e, tramite questo, avesse acquistato il bene in leasing.

Sulla base di quanto disposto dal bilancio civilistico, invece, la contabilizzazione del contratto di leasing deve avvenire impiegando il metodo patrimoniale, ovvero il criterio secondo il quale il bene resta iscritto nello stato patrimoniale della società di leasing e l'utilizzatore contabilizza unicamente i canoni periodici di competenza nel suo conto economico. Ne consegue che i beni in leasing finanziario sono gestiti dal locatario come i beni in leasing operativo, senza rilevazioni nello stato patrimoniale.

Attraverso questo metodo si contabilizza l'operazione di leasing in base, esclusivamente, alla forma del contratto, secondo la quale la proprietà del bene rimane al locatore fino all'eventuale riscatto. L'art. 2424 del Codice civile richiede che, nella classe B dell'attivo dello stato patrimoniale dei soggetti locatori, siano rilevate le immobilizzazioni *“con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria”*.



Secondo la vecchia versione dell'OIC 12, l'adozione di questo metodo produce "effetti difformi"<sup>7</sup> nella rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e dei risultati economici, sia del locatore che del locatario, e non consente un'integrale applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Con il D.Lgs. n. 6 del 2003 si predilige una soluzione più "graduata"<sup>8</sup>: il locatario è obbligato a fornire in nota integrativa un prospetto da cui evincere le informazioni necessarie per rielaborare la contabilizzazione dei beni secondo il metodo finanziario. Il fine del legislatore è stato, chiaramente, quello di coadiuvare l'analista esterno nella lettura del bilancio di esercizio.

Non ci sono state variazioni nemmeno a seguito del D.Lgs. n.139 del 2015 poiché tutte le operazioni di leasing sono rilevate secondo una prospettiva patrimoniale. La Relazione di accompagnamento del decreto specifica che la declinazione contabile del principio di prevalenza della sostanza economica deve essere effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali.

Tuttavia, il legislatore non ha abrogato il n. 22) dell'Art. 2427 comma 1 del c.c. relativo alle informazioni previste in nota integrativa per i contratti di leasing finanziario facendo desumere che non si è estesa l'applicazione del principio a suddette operazioni.

---

<sup>7</sup> Leasing, *Banca dati 24, Gruppo 24 ore* p.1

<sup>8</sup> Quagli A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 117

Secondo alcuni studiosi, della disciplina il concreto svantaggio dovuto alla contabilizzazione del leasing finanziario in base al criterio finanziario sorge in capo alla norma fiscale dell'Art. 102 n.7 del TUIR. L'articolo autorizza la deducibilità dei canoni di leasing versati dall'impresa locataria solo se questi vengono iscritti in conto economico, soltanto se, quindi, contabilizza l'operazione seguendo il criterio patrimoniale.

Dunque, le imprese che contabilizzano l'operazione in base al criterio finanziario, imputando a conto economico e portando a deduzione ammortamenti e oneri finanziari, si rivelano fiscalmente sfavorite qualora la somma tra ammortamenti e oneri finanziari deducibili sia inferiore all'importo del canone.

Il redattore di bilancio può scegliere tra due soluzioni alternative tenendo conto di quali sarebbero le inevitabili conseguenze di ognuna di esse. Può optare per il metodo finanziario per la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale, sopportando un trattamento fiscale meno vantaggioso.

Altrimenti può scegliere di adottare il criterio patrimoniale per ottenere un trattamento fiscale più soddisfacente, ma senza trascurare gli effetti economici del metodo finanziario al fine di rendere le informazioni in nota integrativa.

L'OIC 12 presume l'adozione della seconda alternativa<sup>9</sup>. Tale previsione costituisce una deroga al principio OIC 11 il quale riconosce che *“la sostanza*

---

<sup>9</sup> Santesso E. Sòstero U., *I principi contabili per il bilancio di esercizio: analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Egea, Milano, 2016, p. 320

*rappresenta l'essenza necessaria dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso*", e si ritiene più opportuno adottare cautamente il principio della prevalenza della sostanza sulla forma in favore di un sostegno fiscale alle imprese locatarie.

### **2.3. PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: DALLO IAS 17 ALL'IFRS 16**

L'assunto della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, fondato sulla titolarità dei rischi e benefici di una determinata risorsa, si è rivelato di non facile applicazione.

I principi contabili internazionali stabiliscono che al leasing finanziario si impieghi sempre la modalità di contabilizzazione indicata dal criterio finanziario poiché si reputa che: *“se l'informazione è destinata a rappresentare fedelmente fatti e operazioni, è necessario che questi siano rilevati e presentati nella loro sostanza e realtà economica e non solo sotto l'aspetto formale”*.

I nuovi principi contabili internazionali emanati dallo IASB sono denominati International Financial Reporting Standard (IFRS), anche se i principi internazionali IAS (International Accounting Standards) restano in vigore sino a quando non subentrano nuovi documenti. I principi internazionali IAS-IFRS si prefiggono di dotare i bilanci di un'informativa rivolta agli investitori nei mercati finanziari.

In una fase iniziale, l'operazione di leasing era disciplinata dallo IAS 17. Questo principio contabile, ai paragrafi 21 e 22, asserisce che i fatti aziendali devono essere contabilizzati tenendo conto della loro natura sostanziale e finanziaria e non semplicemente della loro forma giuridica. Lo IAS 17 si basa sull'attribuzione al locatore o al locatario dei rischi e dei benefici determinati dalla proprietà del bene in leasing.

Tuttavia, i soggetti che negli anni passati hanno scelto di procedere alla contabilizzazione del leasing in base al principio IAS si trovano costretti a gestire conseguenze penalizzanti sul piano fiscale<sup>10</sup>. La mancata iscrizione dei canoni di leasing nel conto economico ha reso inattuabile qualsiasi deduzione fiscale dell'onere sostenuto. Successivamente, per motivi di comparabilità tra i bilanci è subentrato l'IFRS 16 intitolato "*Leases*" in sostituzione dello IAS 17.

L'IFRS 16<sup>11</sup> è lo standard internazionale rivoluzionario del leasing. Il principio riconosce la sostanza dei contratti di locazione e si pone l'obiettivo di migliorare la trasparenza dei prospetti economici e finanziari dei locatori. Esso aumenta la platea dei contratti ai quali applicare la contabilizzazione della componente finanziaria<sup>12</sup>.

Il nuovo standard ha gradualmente trascurato il criterio del trasferimento dei rischi

---

<sup>10</sup> Villa N., 2009, Non è possibile l'utilizzo dello Ias 17 nei bilanci regolati dal codice civile, *Contabilità e bilancio*, p.35

<sup>11</sup> Il principio contabile internazionale IFRS 16 è effettivo dal 1° gennaio 2019

<sup>12</sup> Ballarin F, 2019, IFRS 16: analisi empirica, *Principi contabili internazionali-Amministrazione & Finanza*, n.8-9, p.9

e dei benefici come criterio conduttore ai fini della rilevazione delle attività e passività per favorire il criterio del “controllo”.

Questo principio ha il merito di minimizzare la discrezionalità dei redattori di bilancio, con conseguente ottimizzazione della comparabilità dei bilanci a livello internazionale. Alla luce di questa deviazione tecnica, l’IFRS non distingue più i contratti di leasing operativo da quelli di leasing finanziario.

A fronte di tutti i contratti di leasing, si rileva un debito al passivo, equivalente al valore attuale dei canoni da corrispondere, e un diritto d’uso risalente al diritto di controllo sul bene oggetto del contratto. L’IFRS 16, da un punto di vista patrimoniale, altera la posizione finanziaria netta e il capitale investito mentre, a livello economico, interviene sull’EBITDA e sul risultato netto di esercizio. Sono rilevanti gli effetti generati sui valori che compongono il rendiconto finanziario.

La nuova tecnica di contabilizzazione internazionale provoca un incremento del flusso di cassa netto dell’attività operativa e al contempo, un inferiore assorbimento nell’ambito del flusso di cassa netto dell’attività di finanziamento.

A seguito delle considerazioni riportate è importante sottolineare che né lo IAS 17, né l’IFRS 16 hanno provveduto alla definizione di un trattamento contabile da adottare, con la conseguenza di obbligare il redattore di bilancio a realizzare una soluzione in via interpretativa<sup>13</sup>. È necessario, inoltre, ricordare che lo IASB non

---

<sup>13</sup> Sura A., 2018, IFRS 16: profili critici nell’applicazione del nuovo principio, *Principi contabili internazionali n.12*, p. 26

possiede poteri coercitivi, ma si limita a promuovere la libera conversione ai principi contabili internazionali al fine di agevolare l'estensione di un codice contabile comune.

Prendendo in considerazione tale presupposto si può osservare che, mentre in ambito internazionale prevale l'applicazione del metodo finanziario, la prassi vigente nel nostro Paese ha preferito adottare il metodo patrimoniale.

#### **2.4. I PROFILI CRITICI NELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE**

La linea operativa adottata in Italia risulta difforme rispetto al disegno proposto in ambito internazionale. Alla luce delle considerazioni tecniche sopracitate, tale scelta può essere giustificata? È sufficiente menzionare la sostanza economica del contratto in nota integrativa? Se sì, allora perché gli altri Paesi non hanno assunto il nostro stesso comportamento contabile?

Le argomentazioni sopra illustrate valgono a riprova del fatto che l'adozione del metodo finanziario presenta diverse tipologie di vantaggi.

Innanzitutto, l'assunzione di tale metodologia di rilevazione è allineata con i principi contabili internazionali e concorre a garantire la trasparenza del bilancio. È in grado, inoltre, di rimuovere le distorsioni presenti attualmente nei bilanci delle società di leasing, le quali rilevano le operazioni con una forma giuridica non rispondente alla sostanza economica.

Una rappresentazione veritiera e corretta, come richiesta dalla clausola generale, non è quella che prende a riferimento le norme giuridiche del paese in cui il bilancio viene redatto, ma piuttosto quella che meglio riflette i profili economici delle operazioni.

Introducendo un unico metodo di rappresentazione si potrebbero snellire gli aspetti contabili di cui le società di leasing devono tener conto. Le stesse non sarebbero più obbligate a riportare una doppia valutazione delle operazioni, sia dal punto di vista patrimoniale che finanziario, e potrebbero di conseguenza evitare di esporre nell'apposito prospetto della nota integrativa gli effetti derivanti dalla contabilizzazione del leasing. Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, l'applicazione del metodo finanziario necessita dell'intervento del legislatore affinché risolva le problematiche relative alla deducibilità fiscale. In tal modo si supererebbe uno dei maggiori ostacoli di tale tecnica contabile.

Per incoraggiare l'adozione del leasing finanziario, lo stesso può essere assimilato alle operazioni esenti da imposta, cioè quelle operazioni che, per ragioni sociali o tecniche, sono escluse dal campo di applicazione IVA per esplicita previsione normativa.

Sarebbe opportuno un provvedimento legislativo orientato ad uniformare i principi di redazione di bilancio ai principi internazionali IAS-IFRS, con l'obiettivo di rimuovere gli effetti di intervento fiscale e per giungere ad una maggiore

trasparenza dei bilanci delle società di leasing. In tal modo si andrebbe verso l'armonizzazione contabile su scala internazionale.

Solo attraverso l'adozione del metodo finanziario si riuscirebbe, infatti, a conformare il bilancio al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma.

Tale applicazione consentirebbe di valorizzare l'effettivo contenuto economico degli atti di gestione: la sostanza che racchiude la natura intrinseca delle operazioni.



## CONCLUSIONI

Gli studi effettuati hanno evidenziato che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma ha subito nel tempo un processo di assestamento piuttosto articolato e al contempo nebuloso.

Il quadro giuridico-contabile italiano è fondato sul sistema di regole che danno rilevanza agli effetti economici dei fatti aziendali. Il legislatore, in linea con il contesto internazionale, ha riconosciuto la validità del principio della prevalenza della sostanza menzionandolo nel Codice Civile. L'Organismo Italiano di Contabilità ha condiviso la scelta di permeare lo scenario contabile sulla natura sostanziale dei contratti.

Ad oggi, malgrado gli aggiornamenti in precedenza esaminati, molte sono le problematiche riscontrate. I principi contabili hanno l'obiettivo di prescrivere regole precise così da ridurre la discrezionalità e l'adozione di trattamenti contabili alternativi ma, alla luce di quanto appreso, si può affermare che l'OIC non si è espresso a sufficienza, soprattutto con riferimento alla sostanza dei contratti.

I principi non possono prevedere ogni singola casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali. Ciononostante, per le fattispecie ampiamente riscontrate nelle aziende, sarebbe opportuno individuare una disciplina contabile ben definita.

A tal proposito, il punto saliente di questo elaborato è la valutazione del leasing finanziario, per il quale si ricorda, al fine di dare evidenza all'entità del fenomeno, che in un solo anno sono stati stipulati 700 mila nuovi contratti per un valore prossimo ai 28 miliardi.

Alla luce di quanto esposto, può essere considerato inopportuno privilegiare l'elemento giuridico della locazione finanziaria. Un'ulteriore criticità è rappresentata dalla contabilizzazione di due contratti che hanno funzioni differenti: il leasing finanziario costituisce una fonte di finanziamento, il leasing operativo mira, invece, all'ottenimento della disponibilità di un bene.

Per risaltarne le differenze, nel caso del leasing finanziario, si potrebbe optare per l'applicazione del metodo finanziario così da evidenziare la natura economica dell'operazione. Tale modalità di rilevazione dovrebbe essere accompagnata da una riforma fiscale in modo da evitare problematiche di deducibilità.

Per valutare gli ostacoli di natura fiscale è necessario avere una piena conoscenza dei principi contabili, come pure saper interpretare i contratti, al di là dei criteri meramente formali, prediligendo la sostanza dei contratti.

Questo elaborato si è focalizzato sull'analisi del sistema economico-giuridico nazionale ma, al fine di operare ulteriori valutazioni sarebbe opportuno esaminare il comportamento contabile degli altri Paesi, così da tracciare un quadro di riferimento più ampio. Ciò consentirebbe di compiere un'analisi approfondita sugli effetti di eventuali criteri di rilevazione adottati.

## BIBLIOGRAFIA

- Antognoli G., 2020, Numeri leasing, *Leasing Magazine n.1*, pp. 6-7
- Ballarin F., 2019, IFRS 16: analisi empirica, *Principi contabili internazionali-Amministrazione & Finanza*, n.8-9, p.9
- Bianchi S., Briolini E., Gerardi G., 2018, Prevalenza della sostanza sulla forma alla luce del nuovo OIC 11, *Amministrazione e Finanza n.4*, pp. 25-27
- Bonacchi M., Ferrari M., *Leasing finanziario*, IPSOA Editore, Assago, 2007
- Casò M., 2018, OIC 11: importanti chiarimenti in materia di rappresentazione sostanziale, di continuità aziendale e di rilevanza, *Rivista dei dottori commercialisti n.2*, p.198
- Cencioli L., Vinzia M., 2019, IFRS 16: prime considerazioni operative, criticità applicative e possibili soluzioni, *Bilancio e reddito d'impresa n.10*, pp. 10-26
- De Mauro A., 2017, Le implicazioni nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, *Redditi d'impresa n.11*, pp. 827-834
- De Nuccio E., 2015, La prevalenza della sostanza sulla forma nel contratto di leasing finanziario, *Bilancio e reddito d'impresa n.4*, Pisa, pp. 28-32
- Facchini F., 2016, Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, *Bilancio, vigilanza e controlli n.2*, pp. 8-11

- Fiori A., *Principi contabili nazionali e internazionali*, B2 Corporate Editore, Milano, 2015, p.6
- Gavioli F., 2018, Finalità e postulati di esercizio, *Guida alla Contabilità & Bilancio, Il Sole 24 Ore*, Aquila, p.6
- Leasing, *Banca dati 24, Gruppo 24 ore* p.1
- Limido C., Tedeschi G., 2019, Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e la derivazione fiscale, *Bilancio e reddito d'impresa* n.1, Pisa, pp. 5-9
- Quagli A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, pp. 3/13-27/116-117
- Santesso E., Sòstero U., *I principi contabili per il bilancio di esercizio: analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Egea Editore, Milano, 2016, pp. 5-11/316-320
- Superti Furga F., *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Aidea Editore, Roma, 2019, p. 234
- Sura A., 2017, Evoluzione del principio di rappresentazione sostanziale: riflessioni sulla sua portata applicativa, *Bilancio e reddito d'impresa* n.5, pp. 39-41
- Sura A., 2018, IFRS 16: profili critici nell'applicazione del nuovo principio, *Principi contabili internazionali* n.12, p. 26

- Villa N., 2009, Non è possibile l'utilizzo dello Ias 17 nei bilanci regolati dal codice civile, *Contabilità e bilancio*, p.35
- Viola M., 2020, L'IFRS 16 trova regole fiscali certe, ma non tutte, *Corriere Tributario n.3*, pp. 293-300
- Zappa G., *Il reddito di impresa - scritture doppie conti e bilanci di aziende commerciali*, Dott. Antonino Giuffrè Editore, Milano, 1946, p.7